

**Civile Sent. Sez. 2 Num. 9881 Anno 2018**

**Presidente: PETITTI STEFANO**

**Relatore: VARRONE LUCA**

**Data pubblicazione: 20/04/2018**

### **SENTENZA**

sul ricorso 15045-2016 proposto da:

CALLONI ANGELO (CF CLLNGL48R1211357W), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA MAZZINI 142, presso lo studio dell'avvocato GIUSEPPE GALGANO, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati ANDREA CREMONA, MAURIZIO LEPORE;

**- ricorrenti -**

**contro**

MINISTERO ECONOMIA FINANZE 80415740580, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

**- controricorrente -**

avverso la sentenza n. 1138/2016 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 21/03/2016;

15/2018



udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/01/2018 dal Consigliere Dott. LUCA VARRONE;  
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. LUCIO CAPASSO che ha concluso per il rigetto del ricorso;  
udito l'Avvocato A. Cremona.

### **FATTI DI CAUSA**

1. Il Tribunale di Lodi con sentenza n. 1644 del 1° febbraio 2011, rigettava l'opposizione di Angelo Calloni avverso l'ordinanza con cui il Ministero dell'economia e finanze gli aveva ingiunto di pagare la somma di euro 339.895,00 a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria per aver trasferito denaro contante senza osservare la normativa antiriciclaggio (art. 1, comma 1, d. l. n. 143 del 1991 convertito nella l. n. 197 del 1991).

La contestazione al Calloni riguardava il fatto di avere, come dipendente della Banca Popolare di Lodi, in numerose occasioni trasferito denaro contante al signor Silvano Spinelli, ex dirigente in pensione e poi consulente della stessa banca.

Il denaro trasferito proveniva da conti aperti presso la banca popolare di Lodi, intestata a soggetti compiacenti, i quali consentivano, in cambio di una parte dei guadagni, l'apertura di conti a loro nome ma destinati ad essere di fatto gestiti da altri.

2. La Corte d'Appello di Milano respingeva l'appello proposto dal Calloni avverso la suddetta sentenza. In particolare, per quel che ancora rileva, rigettava: il motivo di appello relativo alla ritenuta sussistenza della condotta illecita in violazione dell'art. 1, comma 1, d. l. n. 143 del 1991 convertito nella l. n. 197 del 1991; il motivo di appello relativo alla ritenuta tempestività della contestazione in violazione dell'articolo 14 della l. n. 689 del 1981 e quello relativo alla ritenuta non ammissibilità del pagamento in misura ridotta della sanzione in violazione dell'articolo 16 della l. n. 689 del 1981.



3. Angelo Calloni propone ricorso per cassazione avverso la suddetta sentenza sulla base di 5 motivi.

4. Resiste con controricorso il Ministero dell'economia e delle finanze.

### **RAGIONI DELLA DECISIONE**

1. Il primo motivo di ricorso è così rubricato: Violazione dell'art. 1, comma 1, del d.l. n. 143 del 1991 convertito nella l. n. 197 del 1991.

Il ricorrente evidenzia che secondo la Corte d'appello il precetto violato nel testo *ratione temporis* vigente presupponeva che il denaro, oltre ad essere prelevato in quantità superiore alla soglia consentita dalla legge pari a €. 12.500, fosse anche trasferito da un soggetto ad un altro.

1.1 Secondo la difesa, invece, il Calloni prelevava il denaro su istruzioni dei superiori e non lo trasferiva da un soggetto ad un altro, ma semplicemente lo portava materialmente negli uffici della direzione senza farlo uscire dalla banca e senza consegnarlo a soggetti diversi, ma solo ad un collega. Denaro che, peraltro, non veniva nemmeno prelevato ma rimaneva nella piena disponibilità dei singoli correntisti, sino a quando costoro non lo dividevano con lo Spinelli, cosa che però avveniva all'insaputa del Calloni.

1.2 Del resto, il Calloni non era tenuto a segnalare l'anomalia delle operazioni, sia perché non aveva alcun modo di accorgersene, sia perché non aveva alcun accesso al sistema delle segnalazioni. Tale argomento, frainteso da entrambi i giudici del merito, varrebbe ad escludere che il Calloni possa rispondere a titolo di concorso nell'illecito amministrativo di terzi. Inoltre, il ricorrente, sottolinea che non aveva alcun potere di rifiutare le prestazioni che il datore di lavoro gli assegnava, perché queste non apparivano illecite, secondo la diligenza in concreto esigibile. In definitiva nel difetto di qualsiasi elemento dell'illecito contestato tanto sul piano materiale che su



quello soggettivo, nell'assenza di condotte accessorie che potessero costituire concorso nello stesso, sia il Tribunale di Lodi che la Corte d'Appello avrebbero dovuto annullare l'ordinanza ingiunzione.

1.3 Il motivo è manifestamente infondato.

La Corte d'Appello con ampia e completa motivazione ha evidenziato le ragioni per le quali ha ritenuto sussistenti tutti gli elementi costitutivi dell'illecito contestato al Calloni.

Secondo i giudici del gravame il trasferimento di denaro risultava pienamente provato e pacificamente ammesso in sede di dichiarazioni alla Guardia di finanza sia dal ricorrente che dallo Spinelli, soggetto ricevente il denaro trasferito.

Il Calloni provvedeva ai prelievi di denaro contante, previa esibizione ai cassieri di ordini di pagamento precedentemente firmati in bianco dai titolari dei conti e dallo stesso compilati. Taluni dei titolari sentiti dalla guardia di finanza hanno dichiarato espressamente che, convocati da Spinelli e in presenza del Calloni, firmavano in bianco distinte ed altri documenti. Una volta incassato il denaro, Calloni lo trasferiva a Spinelli *brevi manu* o in alternativa lo depositava in una cassetta di sicurezza nella disponibilità esclusiva del Calloni medesimo.

1.4 Sulla base di tali circostanze di fatto il giudizio della Corte d'Appello di Milano, secondo cui la condotta del Calloni integra certamente l'illecito contestato, trattandosi di operazioni bancarie la cui irregolarità e abnormità era tale che gli era certamente nota, essendo tra l'altro un dipendente dell'istituto, appare del tutto conforme alle disposizioni di cui il ricorrente lamenta la violazione.

È sufficiente, in tal senso, richiamare la giurisprudenza di questa Corte regolatrice secondo cui: «In tema di normativa diretta a limitare l'uso del contante nella transazioni ed a prevenire l'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio, il divieto, posto dall'art.



1, comma 1, del d.l. n. 143 del 1991, conv., con modif., dalla l. n. 197 del 1991, di trasferire, senza ricorrere ad intermediari abilitati, denaro contante e titoli al portatore per importi superiori ad euro 12.500, riguarda il trasferimento di denaro «a qualsiasi titolo» tra soggetti diversi; pertanto, ai fini della sussistenza dell'illecito, è sufficiente che si realizzi la semplice "traditio" del denaro tra soggetti diversi che, per ciò solo, si rendono entrambi responsabili della violazione, a nulla rilevando la finale disponibilità (nella specie esclusa, svolgendo il percettore la funzione di mero depositario) della somma per realizzare operazioni di trasferimento e la liceità del negozio sottostante» (Sez. 2 - , Sentenza n. 1645 del 23/01/2017).

2. Il secondo e il quarto motivo di ricorso stante la loro evidente connessione possono essere trattati unitariamente.

2.1 Il secondo motivo di ricorso è così rubricato: violazione dell'articolo 14 della l. n. 689 del 1981, secondo cui l'accertamento dell'illecito deve essere notificato al trasgressore entro 90 giorni. Tale termine risulterebbe, nel caso di specie, palesemente violato poiché la guardia di finanza ha notificato al Calloni la contestazione dell'illecito solo il 9 febbraio 2009, a distanza di oltre 5 anni dal compimento delle condotte censurate. Tanto che, rispetto ai primi prelievi di denaro sarebbe anche maturata la prescrizione della sanzione pecuniaria.

2.2 La motivazione con la quale la suddetta doglianza è stata rigettata da parte della Corte d'Appello si basa sul fatto che il ritardo era di solo 9 giorni e che, in quanto tale, doveva ritenersi giustificato dalla complessità dei fatti oggetto di investigazione.

Tale argomento, secondo l'assunto difensivo, costituisce violazione dell'articolo 14 poiché il termine non può essere modificato a piacimento dal giudicante che, invece, è obbligato ad applicarlo per come previsto dal legislatore.



2.2 Secondo il ricorrente la complessità dell'accertamento rileva esclusivamente ai fini dell'individuazione del *dies a quo* ma non può mai determinare un allungamento del *dies ad quem*.

Nel 2005 erano già emersi tutti gli elementi materiali e psicologici degli illeciti contestati poiché essi erano integrati da una condotta semplicissima ovvero il prelievo di un importo di denaro in contante superiore al limite di legge. Non si rendeva necessario alcun approfondimento ai fini della contestazione degli illeciti amministrativi, mentre tale necessità sussisteva per la parte riguardante l'indagine penale, per capire se gli autori dei prelievi concorressero con Fiorani, Boni e Spinelli alla scalata di Banca Antonveneta anche in relazione all'ipotizzata associazione a delinquere.

Sul piano degli illeciti amministrativi era sufficiente l'esame della sola documentazione bancaria per individuare la responsabilità di coloro che avevano effettuato i prelievi oltre soglia. Ecco perché la contestazione dell'illecito avrebbe dovuto essere effettuata nei confronti del ricorrente già nell'anno 2005.

2.3 In ogni caso, anche a ritenere la complessità dei fatti tale da non permettere alla Guardia di Finanza l'accertamento di ogni illecito amministrativo durante le indagini del 2005, a seguito delle dichiarazioni rese negli interrogatori di Salvatore Licata il 20 ottobre 2008, Massimo Conca il 21 ottobre 2008, Francesco Orsini il 22 ottobre 2008, Sergio Tamagni il 29 ottobre 2008 e Giovanni Sfondrini il 30 ottobre 2008, i fatti potevano dirsi definitivamente accertati. Dunque da quest'ultima data occorreva procedere alla notifica della violazione entro 90 giorni.

Invece la G.d.F. decise di interrogare nuovamente il Calloni il 3 febbraio 2009 e il successivo 9 febbraio gli notificò il verbale di accertamento dell'illecito.



2.4 Il quarto motivo è così rubricato: nullità della sentenza per violazione dell'articolo 132, numero 4, c.p.c. e dell'articolo 118 disposizioni di attuazione c.p.c.

Nella specie mancherebbe un'adeguata motivazione alla giustificazione del ritardo con cui la guardia di finanza aveva proceduto alla contestazione dell'illecito al ricorrente. Il giudice ha impiegato solo una formula generica, omettendo di indicare i fatti da cui tale complessità sarebbe derivata.

In definitiva, la motivazione sarebbe solo apparente equivalendo alla sua completa omissione, non essendo esplicitate le ragioni che avevano reso in concreto la vicenda complicata in modo da giustificare la ritardata contestazione dell'illecito.

2.5 Il secondo e il quarto motivo sono entrambi infondati ma la motivazione del giudice d'appello deve essere corretta ai sensi dell'art. 384, ultimo comma, cod. proc. civ.

La contestazione dell'illecito nel caso di specie deve ritenersi tempestiva non perché a causa della complessità dell'accertamento un ritardo di nove giorni poteva ritenersi giustificato, come affermato erroneamente dalla Corte d'Appello, quanto perché secondo la giurisprudenza di questa Corte regolatrice: «In tema di sanzioni amministrative, al di fuori dell'ipotesi di connessione per pregiudizialità, disciplinata dall'art. 24 della l. n. 689 del 1981, qualora gli elementi di prova di un illecito amministrativo emergano dagli atti relativi alle indagini penali, il termine stabilito dall'art. 14 della citata legge per la notificazione della contestazione decorre dalla ricezione degli atti trasmessi dall'autorità giudiziaria all'autorità amministrativa, posto che, qualora fosse consentito agli agenti accertatori di contestare immediatamente all'indagato la violazione amministrativa, l'autorità giudiziaria non sarebbe messa in condizione di valutare se ricorra o meno la *vis attractiva* della fattispecie penale

Corte di Cassazione - copia non ufficiale



e, nel contempo, sarebbe frustrato il segreto istruttorio imposto dall'art. 329 cod. proc. pen.» (Sez. 2, Sent. n. 23477 del 2009).

Nella sentenza da ultimo citata, con motivazione che il collegio intende ribadire, si è evidenziato che l'art. 14 l. n. 689 del 1981, prevede che, ove non sia possibile procedere a contestazione immediata della violazione amministrativa, gli estremi devono essere notificati entro novanta giorni dall'accertamento (comma 2); quando gli atti relativi alla violazione sono trasmessi all'autorità competente con provvedimento dell'autorità giudiziaria i termini decorrono dalla ricezione (comma 3). Il successivo art. 17 (obbligo del rapporto) stabilisce che, qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta, il funzionario o l'agente accertatore, salvo che ricorra l'ipotesi di cui all'art. 24, deve presentare il rapporto all'ufficio amministrativo competente ad emettere l'ingiunzione.

2.6 L'art. 24 disciplina l'ipotesi della connessione per pregiudizialità, che ricorre quando l'esistenza di un reato dipende dall'accertamento di una violazione amministrativa, attribuendo all'autorità giudiziaria competente a conoscere il reato la cognizione anche della violazione amministrativa (comma 1): la *vis attractiva* della fattispecie penale, comportando lo spostamento della competenza del giudice penale in ordine alla violazione amministrativa, preclude fin dall'origine ogni potere sanzionatorio della P.A. e, con esso, lo svolgimento di qualsiasi attività preordinata a tal fine; qualora, essendosi chiuso il procedimento penale, gli atti vengano trasmessi all'autorità amministrativa, questa, divenuta nuovamente competente, è legittimata ad avvalersi, ai fini dell'assunzione delle proprie determinazioni, di tutti gli atti, gli accertamenti e le deduzioni difensive svolti in quella precedente sede (Cass. n. 14289 del 2006).





Nel caso di connessione per pregiudizialità di cui all'art. 24, comma 2, il rapporto di cui all'art. 17 è trasmesso all'autorità giudiziaria, sicché i verbalizzanti non devono riferire all'autorità amministrativa, alla quale è sottratto ogni potere, ma soltanto a quella penale.

Ed invero, la norma va necessariamente coordinata con gli artt. 331 e 347 c.p.p., che prevedono l'obbligo rispettivamente dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio di denunciare al P.M. un reato perseguibile d'ufficio e della polizia giudiziaria di riferire la *notitia criminis* d'ufficio.

2.7 Quella disciplinata dall'art. 24 è una soltanto delle ipotesi di connessione che in astratto possono verificarsi fra l'illecito amministrativo e quello penale: fra quelle non espressamente previste, vi è la connessione c.d. probatoria che ricorre quando, come nella specie, gli elementi rilevanti ai fini della prova dell'illecito amministrativo sono acquisiti nell'ambito di un procedimento penale senza che fra l'illecito amministrativo ed il reato sussista il rapporto di dipendenza previsto dal citato art. 24.

L'interpretazione sistematica della normativa in esame induce a ritenere che, anche nell'ipotesi in cui la violazione amministrativa emerga dagli atti penali senza che ricorra l'ipotesi della connessione per pregiudizialità del reato con l'illecito amministrativo di cui si è detto, gli agenti accertatori non possano trasmettere gli atti all'autorità amministrativa senza l'autorizzazione dell'autorità giudiziaria, atteso che spetta a quest'ultima verificare se ricorra o meno la *vis* attrattiva della fattispecie penale e, ove ritenga che non sussistono i relativi presupposti, adottare gli eventuali provvedimenti per la trasmissione degli atti all'autorità amministrativa: la previsione del segreto istruttorio di cui all'art. 329 c.p.p., che anche gli agenti accertatori sono tenuti ad osservare, impedisce che questi possano



assumere l'iniziativa di portare a conoscenza dell'indagato attraverso la contestazione della violazione amministrativa gli elementi raccolti nell'ambito delle indagini penali, la cui divulgazione potrebbe compromettere l'andamento delle indagini stesse. E, in tal caso, il termine di cui all'art. 14 non può che decorrere dalla ricezione degli atti da parte dell'autorità giudiziaria secondo quanto stabilito dal comma 3: in proposito, occorre sottolineare che la portata precettiva di tale disposizione non può essere limitata all'ipotesi di sanzioni amministrative depenalizzate, sussistendo in tutti i casi in cui la competenza del giudice penale in ordine alla violazione amministrativa viene a cessare: il che si verifica non soltanto nell'ipotesi di trasmissione da parte dell'autorità giudiziaria che accerti il difetto di giurisdizione in ordine alla violazione amministrativa, ma anche nel caso in cui il procedimento penale si chiude per estinzione del reato o per difetto di una condizione di procedibilità (art. 24, u.c.). In tali casi, dunque, il termine di cui all'art. 14 della l. n. 689 del 1981 decorre dal nulla osta dell'autorità giudiziaria all'utilizzo degli atti rilevanti, confluiti nel fascicolo del pubblico ministero e presupposto sia dell'attività investigativa che di quella accertativa.

2.8 Nel caso in esame, gli atti relativi all'accertamento della condotta illecita del Calloni, sono confluiti in una complessa attività di indagine per fatti penalmente rilevanti che, ai fini che qui rilevano, si è conclusa solo in data 15 gennaio 2009 allorché l'autorità giudiziaria ha concesso il nulla osta all'utilizzo delle dichiarazioni rese dal Calloni. Sicché nessun ritardo è rilevabile nella condotta degli agenti accertatori, che hanno notificato l'atto di contestazione il successivo 9 febbraio, nel pieno rispetto del termine di cui all'art. 14 della l. n. 689 del 1981.



In conclusione deve essere corretta la motivazione della Corte d'Appello perché la tempestività della contestazione deriva non dalla particolare complessità dell'accertamento dell'illecito, ma dalla sua connessione probatoria con i fatti di rilevanza penale sui quali si è svolta un'indagine da parte della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano.

La correzione della motivazione nei termini anzidetti, esclude la cassazione della sentenza, essendo il dispositivo conforme al diritto (art. 384, ultimo comma, cod. proc. civ.).

3. Il terzo motivo di ricorso è così rubricato: violazione dell'articolo 112 c.p.c. e nullità della sentenza o del procedimento.

Secondo il ricorrente la pronuncia della Corte d'appello, che aveva ritenuto giustificato il ritardo dell'amministrazione nella notifica, pur in mancanza di una domanda per ottenere un'eventuale remissione in termini da parte del ministero, sarebbe *ultrapetita*.

Secondo la tesi del ricorrente, l'amministrazione nel costituirsi in giudizio non aveva allegato e nemmeno provato i fatti da cui sarebbe dipesa la particolare complessità dell'accertamento, in modo da giustificare il superamento del termine di cui all'articolo 14 della l. n. 689 del 1981, sicché la Corte d'appello non poteva d'ufficio affermarne la tempestività scusando tale ritardo.

3.1 Il motivo è manifestamente infondato.

La Corte d'appello di Milano, dovendo esaminare l'appello del ricorrente che lamentava la violazione dell'art. 14 della l. n. 689 del 1981 per il ritardo nella notifica del verbale di contestazione dell'illecito, sulla base degli atti di causa ha ritenuto che, per la complessità dell'accertamento, la contestazione fosse nei termini.

Risulta del tutto evidente che non vi è stata alcuna pronuncia *ultrapetita* e, tantomeno, una rimessione in termini dell'amministrazione.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale



4. Il quinto motivo di ricorso è così rubricato: violazione dell'articolo 16 della l. n. 689 del 1981.

L'ordinanza ingiunzione impugnata aveva determinato gli importi per la definizione agevolata del procedimento sanzionatorio in modo errato, avendo incluso anche somme riferite a condotte poste in essere anteriormente al quinquennio della prescrizione. Rispetto a tale motivo di impugnazione la Corte d'appello accoglieva l'eccezione dell'avvocatura dello Stato che aveva evidenziato che il ricorrente non aveva diritto al beneficio, ma il provvedimento impugnato indicava la possibilità di definire in modo agevolato il procedimento per cui il Ministero aveva riconosciuto tale opportunità. Secondo il ricorrente, sarebbe, quindi, pacifico il diritto del Calloni alla fruizione del beneficio.

5.1 Il motivo è inammissibile oltre che manifestamente infondato.

Il ricorrente da un lato fa riferimento ad un errato calcolo della sanzione nell'ordinanza ingiunzione, e dall'altro afferma di avere diritto al pagamento in misura ridotta. Non si comprende, pertanto, quale sia l'oggetto della sua censura.

In ogni caso l'istituto dell'applicazione della sanzione in misura ridotta ha finalità deflattive del contenzioso e di rapida definizione dei procedimenti e, a differenza dell'oblazione che interviene ad istanza dell'incolpato dopo l'atto di contestazione degli addebiti ma prima della conclusione del procedimento sanzionatorio, si applica solo dopo l'irrogazione della sanzione e comporta una riduzione dell'importo della stessa, pari ad un terzo. L'applicazione dell'istituto è condizionata al rispetto di rigidi limiti temporali: l'istanza deve essere inviata dall'interessato prima della scadenza del termine per l'impugnazione del decreto sanzionatorio. La previsione del suddetto termine è coerente con la funzione che l'istituto assume, di alternativa rispetto al ricorso giurisdizionale: la richiesta di

h

Corte di Cassazione - copia non ufficiale



applicazione della sanzione in misura ridotta comporta acquiescenza da parte del richiedente, rispetto all'applicazione ed all'esecuzione della sanzione ed è incompatibile con la richiesta, in sede giurisdizionale, di annullamento della sanzione o di ulteriore riduzione della stessa. Nel caso di specie, non risulta in alcun modo che il ricorrente abbia voluto chiedere l'applicazione della sanzione in misura ridotta e, del resto, tale richiesta sarebbe stata incompatibile con la proposizione del ricorso.

6. In definitiva, sulla scorta delle argomentazioni complessivamente esposte, il ricorso deve essere integralmente rigettato, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate nella misura di cui in dispositivo (si tenga conto che, in sede di condanna del soccombente al rimborso delle spese del giudizio a favore di un'amministrazione della Stato - nei confronti del quale vige il sistema della prenotazione a debito dell'imposta di bolla dovuta sugli atti giudiziari e dei diritti di cancelleria e di ufficiale giudiziario - riguardo alle spese vive la condanna deve essere limitata al rimborso delle spese prenotate a debito: cfr. Cass. 18.4.2000, n. 5028; Cass. 22.4.2002, n. 5859).

7. Poiché il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013 è rigettato, sussistono le condizioni per dare atto - ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto il comma 1-quater dell'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

**P.Q.M.**



La Corte, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso delle spese che liquida in complessivi euro 8000 per compensi, oltre spese prenotate a debito;

ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002, inserito dall'art. 1, co. 17, I. n. 228/12, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente del contributo unificato dovuto per il ricorso principale a norma dell'art. 1 bis dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 2<sup>a</sup> Sezione civile in data 9 gennaio 2018

IL CONSIGLIERE ESTENSORE

*Luca Varrone*

IL PRESIDENTE

*Luca Varrone*

Il Funzionario Giudiziario  
Valeria NERI

DEPOSITATO IN CANCELLERIA  
Roma, 20 APR. 2018